

N. R.G. 295/2020



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello civile così composta

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Paola de Lisio	Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 295/2020

tra:

[REDACTED] e **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**)
[REDACTED] in proprio e quale titolare della **[REDACTED]**
rappresentati e difesi dall'Avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Via **[REDACTED]** come da procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellanti

e

[REDACTED] SRL (C.F. **[REDACTED]**) e per essa quale procuratore speciale **[REDACTED]**
[REDACTED] S.p.A. (C.F. **[REDACTED]**) in persona dei suoi legali rappresentanti p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** con elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata **[REDACTED]** come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata

nonché

[REDACTED] SPA e per essa **[REDACTED]** SPA (oggi **[REDACTED]**) già **[REDACTED]**
[REDACTED] SPA, rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]**
Appellata



Conclusioni delle parti

Come nelle note depositate per l'udienza del 24.3.2022

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n.164/2020, resa nel procedimento civile RG n.2234/2014. Gli appellanti premettevano che il Tribunale di Terni con decreto ingiuntivo n.484/2014 aveva loro ingiunto il pagamento della somma di € 102.835,24 (oltre interessi e spese della procedura) di cui: € 64.150,39 quale saldo debitore del conto n. 101233344 (conto "tecnico" per anticipi su fatture) acceso dalla ditta individuale [REDACTED] in data 13.01.2011, € 3.872,79 quale saldo debitore del c/c ordinario n° [REDACTED] acceso in pari data (entrambi affidati per € 10.000,00 e per € 50.000,00) e, infine, € 34.812,06 quale somma non restituita del finanziamento chirografario di originari € 40.000,00, erogato alla suddetta ditta in forza del contratto di mutuo dell'8.02.2011. La [REDACTED] e il [REDACTED] affermavano l'insussistenza della prova dell'invocato credito, per mancata produzione di tutti gli estratti conto e per inidoneità dell'attestazione ex art. 50 TUB a supplire alla stessa; il superamento del tasso-soglia ai fini della determinazione della usurarietà degli interessi; il carattere pregiudizievole, per la produttività dell'azienda, dell'avvenuto pagamento di interessi usurari; l'inefficacia della fidejussione rilasciata da [REDACTED] e perciò proponevano opposizione. Gli odierni appellanti aggiungevano che si costituiva in I grado [REDACTED] SPA, chiedendo il rigetto della opposizione e deducendo l'infondatezza delle avverse domande e la correttezza del proprio operato; si costituiva poi anche [REDACTED] SRL, e per essa quale procuratore speciale [REDACTED] quale cessionaria del credito vantato da [REDACTED] SPA nei confronti degli attori opposenti, riportandosi a tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate dalla cedente. Infine, gli odierni appellanti premettevano che il Tribunale di Terni, con la sentenza gravata, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannandoli tuttavia al pagamento della somma di € 101.016,06 in favore di [REDACTED] SPA nonché delle spese di giudizio. Ciò posto, la [REDACTED] ed il [REDACTED] censuravano in rito la sentenza di I grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, D. Lgs n.28/2010, deducendo in primo luogo l'improcedibilità della domanda della banca appellata, per mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge in materia di rapporti bancari. Nel merito, poi, impugnavano il capo della sentenza di *prime cure* nella parte in cui il Giudicante aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio della banca opposta circa la sua pretesa creditoria azionata in via monitoria e, in tal senso, gli odierni appellanti spiegavano di aver dimostrato che la banca non aveva per l'appunto dato prova che gli estratti conto fossero stati periodicamente inviati loro. Inoltre, censuravano la sentenza impugnata per mancata applicazione



della normativa antiusura, deducendo il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, imputabile all'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche operata dalla banca (cd *ius variandi ex art. 118 TUB*).

Concludevano quindi chiedendo anzitutto sospendersi la provvisoria esecutività della sentenza n. 164/2020; in rito, in via pregiudiziale, dichiararsi improcedibili tutte le domande proposte dalla banca appellata e, nel merito, annullarsi, revocarsi o riformarsi la sentenza gravata come richiesto con l'atto di appello, rigettando le domande della banca; in ulteriore subordine accoglierle nei limiti di quanto stabilito nella prima CTU svolta in primo grado. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva anche la [REDACTED] s.r.l. e, per essa, quale procuratore speciale la [REDACTED] s.p.a. deducendo anzitutto la tardività dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione, eccezione sollevata per la prima volta solo in questa sede. Nel merito la banca deduceva poi che l'art.9 di entrambi i contratti di conto corrente (sia ordinario che conto anticipi) prevedevano che, in difetto della ricezione degli estratti conto, sarebbe spettato al cliente attivarsi per esigerne l'invio, cosa che non risulta essere stata mai fatta dagli appellanti, ciò che dimostrava come gli stessi avessero sempre, regolarmente, ricevuto tali estratti.

Deduceva, ancora, la [REDACTED] che i contratti *de quibus* erano stati tutti stipulati in funzione dell'attività di impresa degli appellanti, che pertanto non potevano essere considerati consumatori.

Quanto poi alle contestate risultanze delle operazioni peritali, la banca evidenziava anzitutto che correttamente il CTU aveva proceduto al ricalcolo dei saldi seguendo i criteri di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, cui fare necessariamente sempre riferimento per ovvie esigenze di uniformità, e deduceva altresì che il medesimo CTU aveva correttamente applicato i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione in punto di irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Concludeva pertanto chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza in data 24/1/21 veniva rigettata la richiesta di sospensiva avanzata dagli appellanti. In seguito, all'udienza del 24.3.2022, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità della domanda della banca per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio: tale eccezione è stata infatti sollevata per la prima volta solo nel presente giudizio di appello ossia tardivamente. La Corte di Cassazione ha infatti ribadito, anche di recente (cfr. Cass.civ., ord. n.25155/20), che il termine ultimo per sollevare tale eccezione corrisponde alla prima udienza in I grado e che "il giudice di appello può disporre la mediazione ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall'art.



5 comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2". Né questa Corte ritiene – stante la *ratio* della disciplina in materia di mediazione, volta sostanzialmente a deflazionare i carichi di lavoro dei Giudici, favorendo soluzioni conciliative – che sia utile disporre ora la mediazione, dopo che ormai si è interamente svolto il giudizio di I grado, ivi comprese le duplici attività peritali espletate in quella sede, ed essendo ormai al termine anche il presente giudizio di II grado.

Venendo ora al merito si rileva che nessuna contestazione risulta mai mossa, nel corso del rapporto, dagli appellanti nei confronti della banca in ragione di eventuali mancati invii degli estratti conto i quali – regolarmente depositati in questa sede assieme a tutta la restante documentazione contrattuale inerente i tre rapporti intercorsi fra le parti – debbono pertanto presumersi regolarmente noti alla ██████████ ed al ██████████ tenuto anche conto dell'art.9, punto 2), dei contratti di conto corrente e conto anticipi secondo cui “Trascorsi 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento dell'estratto conto il Correntista, che non abbia ricevuto l'estratto conto, dovrà darne comunicazione scritta entro i successivi 30 giorni allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente, ai fini di un ulteriore invio”. Né potrebbe esaminarsi la dedotta inapplicabilità di tale clausola al ██████████ e alla ██████████ in quanto consumatori, tali gli stessi non essendo, dal momento che i rapporti risultano intrattenuti in relazione all'attività dell'impresa ██████████

Infondato è poi il motivo di appello con cui questi ultimi hanno contestato al CTU di aver effettuato le operazioni di ricalcolo dei saldi facendo riferimento ai criteri previsti nelle Istruzioni della Banca d'Italia: l'applicazione di tali criteri è infatti necessitata dall'esigenza di assicurare uniformità nella valutazione dei tassi usurari a livello nazionale, né la banca potrebbe essere chiamata a rispondere di condotte dalla stessa attuate in conformità con le indicazioni del proprio organo di vigilanza. Da tanto consegue quindi anche il rigetto della doglianza di parte appellante in merito alla mancata inclusione, nel calcolo del TAEG, ai fini delle valutazioni circa la possibile usurarietà dello stesso, della commissione di estinzione anticipata del mutuo, non prevedendo infatti, le predette Istruzioni della Banca d'Italia, l'inclusione di tale voce per le predette finalità.

Circa poi il motivo di appello relativo alla contestazione della parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale di Terni non aveva riconosciuto la sussistenza di usura sopravvenuta sul conto anticipi, si ritiene che lo stesso debba essere accolto. Vero è che la Corte di Cassazione ha stabilito l'irrelevanza dell'usura sopravvenuta, puntualizzando che l'unico superamento del tasso-soglia da prendere in considerazione è quello eventualmente verificatosi al momento della pattuizione degli interessi mentre, laddove in tale momento questi ultimi non superino il tasso-soglia previsto per la corrispondente categoria di operazioni, l'eventuale superamento successivo non comporterebbe le



conseguenze previste dall'art.1815, comma 2, c.c. in punto di totale decurtazione di tutti gli interessi applicati ma solo la riconduzione di questi sino alla soglia, con decurtazione della sola eccedenza. Ciò però non può valere laddove, come nella specie, lo sfioramento della soglia sia stato dovuto all'esercizio, da parte della banca, dello *jus variandi*, poiché in tal caso la "pattuizione" da considerare ai fini del controllo in merito all'eventuale carattere usurario del tasso non è quella originaria ma l'ultima intervenuta nel corso del rapporto secondo cui " deve comunque tenersi conto – nei contratti di conto corrente – della facoltà di variare le condizioni contrattuali, compreso il tasso d'interesse, attribuita alla Banca dall'art.118 del TUB, il che impone di raffrontare il tasso degli interessi tempo per tempo applicati con quello oggetto dell'ultima variazione, essendo quest'ultimo il tasso 'convenuto' ai sensi dell'art.1 del D.L. 29 dicembre 2000 n.394" (cfr., tra le altre, Trib. Cremona, 23/3/21; analogamente vedi anche Trib. Pistoia, 25/6/21). Orbene in questa sede il CTU, nel proprio elaborato integrativo in I grado, ha precisato, quanto allo sfioramento della soglia usura verificatosi in diversi trimestri sul conto anticipi, che lo stesso è dipeso, tra le altre cose, dalla "variazione unilaterale delle condizioni economiche comunicate con il documento di sintesi" (cfr. pag.19 della suddetta integrazione alla CTU); deve pertanto ritenersi che il perito abbia individuato il carattere usurario dei tassi applicati sul conto anticipi in relazione all'esercizio dello *jus variandi* da parte della banca: in tal caso, per quanto sopra evidenziato, le conseguenze saranno quelle di cui all'art.1815, comma 2,c.c., ossia la decurtazione di tutti gli interessi passivi applicati nei trimestri in cui si è riscontrato il superamento della soglia, interessi quantificati dal CTU in euro 8.718,56. Dal che consegue un ricalcolo del saldo del conto corrente anticipi in euro 54.973,77 e, entro tali limiti, andrà accolto l'appello in esame.

Stante il carattere parziale di tale accoglimento (anche in relazione ai restanti motivi di appello) e comunque la conferma, per la gran parte delle somme in questione, della sentenza impugnata, si reputa equo compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:

- In parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quale titolare della [REDACTED] condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, della somma di euro 92.297,50 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/10/22.

La Consigliera rel.
(d.ssa O. Paini)

La Presidente
(d.ssa C. Matteini)

